



**PROT. N. 9430 DEL 20.06.2024**

---

**Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 5645-1/2023, Visalli Carmelo c./Messina Servizi Bene Comune SpA – Notificazione a mezzo pubblicazione sul sito internet della Società in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.**

In esecuzione della autorizzazione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, emessa con decreto del 04.06.2024 nell'ambito del procedimento R.G. n. 5645-1/2023, Visalli Carmelo c./Messinaservizi Bene Comune SpA, con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società i seguenti atti di causa notificati a mezzo *pec* dall'avvocato di parte ricorrente:

- ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dal sig. Visalli Carmelo;
- decreto di fissazione udienza del 02.11.2023 emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- memoria difensiva della Messinaservizi Bene Comune S.p.A.;
- memoria di costituzione e risposta della sig.ra Allone Giacomina;
- verbale di udienza del 22.05.2024;
- decreto di fissazione udienza del 04.06.2024 e autorizzazione di notifica ai controinteressati ex art 151 c.p.c. emesso dal Tribunale di Messina, Sez. Lavoro;
- relata di notifica atti di causa del 06.06.2024;
- istanza di pubblicazione sul sito web istituzionale della Messinaservizi Bene Comune SpA.

Il Direttore Generale f.f.  
*Ing. Michele Trimboli*

On.le TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

**Ricorso d'urgenza ex art 700 cpc recante istanza cautelare**

Nell'interesse del Sig. VISALLI CARMELO nato a Messina il 23 luglio 1978 (Cod. Fisc. VSL CML 78L23 F158A) ed ivi residente in via 40 \D valle degli Angeli, elettivamente domiciliato in Messina via S. Maria del Selciato, 4 presso lo studio dell'Avv. Filippo Alessi (Cod. Fisc. LSSFPP60M16F158F, indirizzo e-mail avvfilippoalesi@gmail.com, PEC avvalessi@pec.giuffre.it) che lo rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato e congiunto materialmente al presente atto,

CONTRO

MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA in persona del suo legale rappresentante pro tempore

per l'annullamento,

nei limiti dell'interesse del ricorrente,

della Graduatoria finale del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 24 operatori , livello J ccnl Utilitalia per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel Comune di Messina a tempo pieno e indeterminato, pubblicata sul sito web in data 23 ottobre 2023 nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento: a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte qua, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo, volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno ricorrente



nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante, nonché, occorrendo, per la condanna della Messina servizi Bene Comune spa al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

### **FATTO**

A seguito dell'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami indetto da Messinaservizi bene comune spa , per l'assunzione mediante il contratto di apprendistato professionalizzante, di n. 24 operatori livello J CCNL UTILITALIA per servizi di raccolta spazzamento nel Comune di Messina il ricorrente ha presentato la propria candidatura ed è stato ammesso alla partecipazione del concorso .

La prova di esame consisteva in una prova scritta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforma digitali da remoto avvalendosi dell'ausilio di una impresa specializzata in selezione del personale .

Il ricorrente ha partecipato alle prove del concorso in epigrafe e in data 21\07\2023 si è sottoposto al test ammissivo riportando il punteggio di **25,38** ( risultato del test a risposta multipla ) .

La prova scritta prevedeva la risposta a 48 domande di cui tre con riserva .

All'esito della valutazione il ricorrente ha risposto correttamente a **30** domande di esame ; ha totalizzato n. 14 risposte errate e n. 1 risposta omessa .

Ha pertanto atteso con fiducia la valutazione dei titoli di merito presentati e la pubblicazione della graduatoria finale.



All'atto della prima pubblicazione della graduatoria del concorso, avvenuta in data 06\10\2023 , l'odierno ricorrente ha appreso tuttavia che l'Amministrazione gli aveva attribuito un punteggio complessivo pari a **28,38** , con conseguente collocazione al n. **206** della graduatoria, in posizione non utile per l'assunzione.

Successivamente la graduatoria è stata rimodulata così come pubblicata in data 21\10\2023 e dove al ricorrente è stato mantenuto il punteggio complessivo di 25,38 ma la sua posizione in graduatoria è retrocessa alla posizione **236**.

Nella graduatoria definitiva del concorso, pubblicata in data 21 ottobre 2023, è stato confermato l'erroneo punteggio attribuito al ricorrente, infine collocato alla posizione n. **236** , comunque non utile per l'assunzione.

**Sulla base delle precedenti considerazioni, pertanto, a parte ricorrente non resta che proporre ricorso, in ragione dei seguenti**

#### **MOTIVI**

**I. ERRATA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA N. 1 N. 2 N. 15 N.38 N. 43 N. 47 (DEL COMPITO DEL RICORRENTE). ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA' IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.**

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.



Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

La Giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, chiarendo:

“il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento” (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485). In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati nell'ambito di pochi punti è imprescindibile “che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento] un preciso obbligo dell'Amministrazione” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591; 28 ottobre 2011, n. 5051). Solo da ultimo si richiama T.A.R. Napoli (Sez. V, n. 3186/21 del 13 maggio) secondo cui “il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico,



costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr.: T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

I quesiti di cui ai punti 1,2,15,38,43,47 Sono errati perché :

**DOMANDA N. 1** in tema di movimentazione manuale dei carichi il dlgs.vo 81\2008 all'allegato XXXIII considera l'ipotesi che la movimentazione avvenga con sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale troppo



frequenti l'elemento o gli elementi di riferimento considerato\i ai fini della prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico quindi è\sono  
Risposta **a** le caratteristiche del carico **b** le esigenze connesse alla attività **c** lo sforzo fisico richiesto .

A prescindere dalla circostanza della peculiarità e dalla stessa singolarità della prova tenuto conto che la selezione riguarda operatori della nettezza urbana, in ogni caso a ben vedere dall'allegato XXXIII **tutte le risposte sono idonee** posto che sono rispondenti alla movimentazione manuale dei carichi sia le caratteristiche del carico sia le esigenze connesse alla attività sia lo sforzo fisico richiesto ;

DOMANDA N. 2 Secondo il codice della strada un dosso è un raccordo **a** convesso **b** concavo **c** concavo o convesso a seconda delle circostanze

Il Codice Strada (D.L 285/1992), all'Art. 3, (Definizioni), comma 41, definisce il dosso: "CONVESSO (dosso) **ma non è un raccordo** per cui la domanda così come formulata è fuorviante e tende a confondere il candidato .

**DOMANDE N. 15** Ai sensi dell'art. 46 del d.lvo 165\2001 l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni **a** ha personalità giuridica di diritto pubblico **b** è uno dei tre organismi privati preposti alla negoziazione nel pubblico impiego **c** ha la rappresentanza legale delle sole pubbliche amministrazioni locali in sede di contrattazione collettiva nazionale  
la risposta esatta è che ha personalità giuridica di diritto pubblico ma è al contempo uno dei tre organismi preposti alla negoziazione nel pubblico impiego in sede di rinnovo contrattuale anche delle amministrazioni locali e non solo

DOMANDA N. 38 in base al d.lgvo 152\2006 e s.m.i. affinché una sostanza sia considerata sottoprodotto e non rifiuto è necessario tra l'altro che sia verificata una delle seguenti condizioni quale ? **a** la sostanza sia idonea al compostaggio **b**



la sostanza possa essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e la sostanza possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo.

I sottoprodotti sono quegli scarti di produzione che possono essere gestiti come beni e non come rifiuti, se soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge (art. 184-bis del D.L.vo 152/2006), con grandi vantaggi economici e gestionali e dove la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

In ogni caso la risposta **corretta è anche** la lettera c ) dal momento che la sostanza può essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo . Questo significa che se una sostanza può essere utilizzata come combustibile per produrre energia senza ulteriori trattamenti diversa dalla normale pratica industriale allora può essere considerata un sottoprodotto ancorchè un rifiuto .

**DOMANDA 43** nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata **a** si purchè rimanga spazio sufficiente al transito dei motocicli **b** no mai **c** si purchè rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza

Ai sensi dell'art. 157 del codice della strada nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purchè sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

Ciò però a condizione che vi sia l'opportuna segnaletica che stabilisca la sosta a sinistra e sempre che vi sia spazio di tre metri per il resto della carreggiata

In ogni caso non si può prescindere dalla segnaletica stradale .



**DOMANDA 47** I regali e le altre utilità ricevuti da un dipendente della pubblica amministrazione fuori dai casi consentiti dall'art. 4 del Dpr 62\2013 **a** sono immediatamente confiscati dalla amministrazione **b** messi a disposizione della amministrazione a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti **c** utilizzabili dal dipendente cui sono pervenuti

Ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

Comunque sono provento di reato e dunque vanno confiscati a seguito del relativo procedimento .

Alla luce di quanto sopra evidenziato l'atteggiamento della azienda che ha formulato i quesiti della prova scritta è ambiguo confliggendo con l'orientamento granitico del Giudice amministrativo che ha statuito che i quiz a risposta multipla non devono contenere ambiguità ed incertezza di soluzione – Consiglio di Stato, Sentenza n. 7984/2010

<<Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale (nel caso di specie nell' arco di un ora e trenta minuti), deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. A sua volta la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile e corretta applicazione delle acquisizioni delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da



parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione.>>

Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio di idoneità, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi – diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale regionale – all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda, l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta.>>

Né, nella specie, rileva la discrezionalità della Commissione nella scelta dell'una o dell'altra teoria. A monte, difatti, il tema è proprio che il quesito e le tesi per risolverlo non possono essere opinabili. Devono essere totalmente univoche e senza, appunto, dar possibilità di valutare opzioni diverse da quelle proposte come esclusivamente corretta, giacché “in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione” (cfr.: T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Per tale ragione, con riferimento ai quesiti sopra riportati, la risposta ritenuta corretta non è affatto tale, giacché essendovi due differenti teorie, le risposte possono essere considerate entrambe corrette. “Il TAR ha correttamente ricordato che, per costante giurisprudenza, “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz



a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018)” (Consiglio di Stato, sentenza n. 158/2021). “Come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (T.A.R. Campania, Sez. V, n. 4901/2017).

**Per quanto appena chiarito, in ragione del fatto che i quesiti di cui si discute risultano palesemente errati per cui a parte ricorrente vanno attribuiti n. 5 punti che sommati al punteggio riportato e tolta la penalizzazione per le risposte errate ( ma non è così) di 1,65 arriva a totalizzare punti 35,03 e si colloca nella posizione 13 della graduatoria in posizione utile per lo scorrimento triennale e per l'esigenza del fabbisogno dell'azienda della forza lavoro .**

Peraltro, stante la materia oggetto del quesito ed il palese errore commesso da Messinaservizi a non considerare corretta la risposta, non sarà certamente



necessario disporre alcuna verifica o CTU essendo ben possibile che, come avvenuto già in numerose occasioni, codesto On.le Tribunale possa individuarne immediatamente l'erroneità e per l'effetto far attribuire il punteggio mancante al ricorrente.

Il quesito, dunque, andava annullato e, per l'effetto, o attribuito a tutti i candidati (recte a coloro che impugnando non vi abbiano prestato acquiescenza) il punteggio oppure, proporzionalmente, diminuita la soglia. In entrambi i casi il ricorrente sarebbe stato collocato tra i primi 50 candidati idonei.

## **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

1. Per quanto risulta evidente, anche e soprattutto rispetto alla scelta di somministrare inopportunamente i quesiti contestati, il test somministrato ai candidati, non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione stando a quanto risulta dagli atti in possesso.

Ed infatti, a differenza di quanto accade nella stragrande maggioranza delle selezioni pubbliche a mezzo quiz a risposta multipla (e tra questi si vedano quelli per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e alle specializzazioni universitarie ove è espressamente prevista una procedura di validazione), nel procedimento concorsuale di che trattasi essa manca del tutto.

Ed infatti, la Messinaservizi bene comune spa si è avvalsa di una impresa a suo dire specializzata in selezione del personale nell'abito della quale dovrebbe sussistere una commissione di esperti a cui affidare il procedimento di validazione del test da sottoporre ai candidati. L'esigenza della validazione, emerge "al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi



contenuti”, in relazione a quella che viene definita come “buona pratica raccomandata a livello internazionale”.

Non si comprende, pertanto, il motivo per il quale la medesima esigenza di “verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti” non imponga all’Amministrazione l’adozione di una procedura di validazione, che, nella specie, dovrebbe essere maggiormente sentita, tenuto conto dell’alto livello di specificità che caratterizza le domande di tali test affidati a soggetti che dovranno provvedere al lavoro manuale dello spazzamento della città ed il fatto che vi è in gioco un posto di lavoro.

In altri termini, non è dato comprendere sulla base di quale logica si muova l’intero apparato amministrativo rimettendosi in tutto e per tutto alla impresa specializzata .

2. Ma cosa è, in particolare, la validazione e a cosa serve? Questa difesa, vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé e di come è stato costruito.

È documentale, difatti, stante almeno quanto appare che il test non sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di migliaia di aspiranti. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare. E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. “

Sarebbe stato sufficiente nominare un esperto per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette

Di contro la mancanza di qualsiasi verbale attestante l’elaborazione dei quesiti, inoltre, elimina ogni possibilità di verifica della legittimità dell’operato dell’Amministrazione (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006,



n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità dell'operato della Commissione e dell'Amministrazione che l'ha avallato. Un simile comportamento da parte della Commissione incaricata di elaborare i quesiti rende impossibile qualunque valutazione successiva sulla legittimità del suo operato, il quale – essendo preordinato, si badi, all'esercizio di una pubblica funzione - avrebbe dovuto ispirarsi a canoni di correttezza, logicità, congruenza e proporzionalità. Il non aver predisposto nemmeno le minime ed usuali regole di trasparenza che ogni pubblica amministrazione è tenuta ad osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità non solo della fase di individuazione dei quesiti per il test, ma di tutto il procedimento di selezione dei “migliori” potenziali ammessi .

**III VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 , 9,10,12 DEL BANDO DI CONCORSO. Difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. In subordine. Illegittimità degli artt. , 4 9,10,12 del bando di concorso, ove interpretati in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse. Illegittimità del posto limite di età**

Come anticipato in punto di fatto, il ricorrente ha maturato, ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso, il diritto all'assegnazione di un punteggio complessivo per titoli ed esami pari a **35,03** mentre l'Amministrazione gli ha assegnato il punteggio di **28,38**.

Stando così le cose, l'erroneo punteggio attribuito è manifestamente frutto di un difetto di istruttoria, con il travisamento delle risultanze documentali per essere a



sua volta errate le domande che hanno indotto ad una valutazione negativa li dove la criticità doveva riconnettersi alla non ponderata e preventiva verifica delle domande e delle giuste risposte . infine si rileva la illegittimità del vincolo anagrafico in mancanza di specifica esigenza ed in violazione dello stesso regolamento della società in house providing -

#### ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego ed attribuzione di un punteggio virtualmente utile per superare la soglia di utile collocazione in graduatoria del ricorrente ,

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo l'evento dannoso (la perdita della possibilità di entrare in servizio), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396) in ragione della persistente scelta di non rettificare la graduatoria.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che “il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite.

Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti



obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale” (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049). Parte ricorrente infatti, come appare ictu oculi evidente, ha subito tanto un danno da mancata assunzione , quanto da perdita di chance.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Nelle more della definizione nel merito del presente gravame il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all’accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente .

Si aggiunga che la retrocessione ingiusta ed illegittima nella graduatoria del concorso dell’odierno ricorrente, che ha superato le prove del concorso e vanta un curriculum di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all’efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento. Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell’assunzione.

Come anticipato, all’esito della corretta e completa valutazione della prova di concorso e dei titoli presentati, il ricorrente avrebbe diritto alla collocazione in



graduatoria in posizione utile per l'assunzione. Si impone pertanto l'immissione del ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

### **3.- Ove occorra. Istanza di autorizzazione alla notifica per**

**pubblici proclami**. Il presente ricorso sarà notificato ad alcuni dei possibili controinteressati, di cui è stato possibile reperire i recapiti. Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione resistente .

-----=====0o0=====-----

Per quanto sopra esposto e per quant'altro si fa riserva di esporre e dedurre nei modi e termini di legge si chiede , piaccia alla giustizia dell'adito Tribunale di **Messina** **previa fissazione della prescritta udienza di comparizione e trattazione** di volere accogliere le seguenti domande e

#### CONCLUSIONI ,

voglia disporre, previa tutela cautelare, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi collocando il ricorrente al posto 13^ della graduatoria finale previo riconoscimento dei cinque punti per le risposte esatte rispetto a quelle errate del quiz e tolta la relativa penalizzazione totalizzando punti 35,03 ;

Nel merito accertare e dichiarare la nullità del bando di concorso nella parte in cui senza alcuna preventiva valutazione sottopone il candidato odierno ricorrente a dei quiz con risposta multipla dove o non sono corrette nessuna



delle risposte oppure è ritenuta corretta la risposta sbagliata rispetto a quella corretta indicata tra quelle possibili e comunque non caratterizzate da chiarezza bensì dalla estrema ambiguità ; criterio questo incompatibile con la mansione da svolgere ed il grado culturale richiesto rispetto alla manualità pratiche del profilo di assunzione all'impiego;

Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ;

In via istruttoria disporsi una C.T.U per acclarare l'erroneità dedotta in premessa a riprova del fatto che serva un soggetto terzo ed imparziale che si esprima sulla correttezza delle domande somministrate ai candidati

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed è esente dal contributo atti giudiziari per la dichiarazione reddituale prodotta .

Si richiede la notifica per pubblici proclami mediante inserimento nel sito Web della Messinaservizi bene comune spa

Si producono i documenti come da separato indice.

Messina 30 ottobre 2023

Avv. Filippo Alessi





## TRIBUNALE DI MESSINA

### SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

#### DECRETO

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino,

letto il ricorso iscritto al n. 5645 / 2023 R.G. ,

visto l'art. 700 c.p.c.

p.q.m.

fissa l'udienza del 06/12/2023 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte a cura del ricorrente entro il 18.11.2023;

autorizza ex art.151 c.p.c. la notifica nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito della società resistente;

dispone che l'udienza del 06/12/2023 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 06/12/2023 per il deposito di note.

Si comunichi.

Messina, 02/11/2023

Il Giudice del lavoro

*Dott.ssa Graziella Bellino*



**TRIBUNALE DI MESSINA**

Sezione lavoro

R. G. 5645 - 1 / 2023

*Memoria difensiva limitata al procedimento cautelare*

La Società **MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.** - P.I. 03459080838 in persona del Presidente e Direttore Generale, con sede legale sita in Piazza Unione Europea, PEC: messinaservizibenecomune@pec.it, rappresentata e difesa **dall'Avv.to Nicolò Vella** (PEC: avvocatovella@pec.it; C.F.; Fax: 091.7754961) del foro di Agrigento e con Studio sito in Via Esseneto n. 76, **dall'Avv. Carmelo Neri** (PEC: avv.carmeloneri@pec.it; C.F. NRECML88H04A089E; 091.6260211) con studio in Via Marchese di Villabianca n. 98 a Palermo, ove è anche eletto il domicilio per le notificazioni così come indicato nel mandato difensivo presente in atti.

**CONTRO**

Il Sig. **VISALLI CARMELO** nato a Messina il 23 luglio 1978 (Cod. Fisc. VSLCML78L23F158A) rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Alessi.

**Premesso che:**

- a. La MSBC S.p.a. ha indetto un bando/concorso per l'assunzione di profili J del CCNL Utilitalia, da avviare a unità per la raccolta differenziata dei rifiuti e per lo spazzamento manuale delle strade.
- b. Alcune fasi della procedura concorsuale, in aderenza al bando (lex specialis) e al regolamento per il reclutamento del personale – adottato ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 175/2016 – sono state affidate a una società di selezione esterna (SELEXI) che ha curato la fase della predisposizione della prova e di correzione della medesima, con annessa predisposizione delle graduatorie.
- c. Il ricorrente ha partecipato alla prova totalizzando un punteggio pari a 25,38, collocandosi nella graduatoria definitiva del 21.10.2023 al n. 236.



- d. In questa sede lamenta la relativa quantificazione in virtù del fatto che – a suo dire – le domande n. 1, 2, 15, 38, 43 e 47 risulterebbero formulate in modo errato, nel senso di permettere una duplice (o triplice) possibilità di rispondere, ledendo così le prerogative del candidato.
- e. Giuste tali premesse, il ricorrente ritiene che, disapplicando le domande censurate, quest'ultimo avrebbe ottenuto un punteggio *“pari a 35,03, collocandosi nella posizione 13 della graduatoria in posizione utile per lo scorrimento triennale e per l'esigenza del fabbisogno dell'azienda della forza lavoro”*.

Chiede pertanto una pronuncia ex art. 700 c.p.c. articolando le seguenti domande: *voglia disporre, previa tutela cautelare, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi collocando il ricorrente al posto 13<sup>^</sup> della graduatoria finale previo riconoscimento dei cinque punti per le risposte esatte rispetto a quelle errate del quiz e tolta la relativa penalizzazione totalizzando punti 35,03 ; Nel merito accertare e dichiarare la nullità del bando di concorso nella parte in cui senza alcuna preventiva valutazione sottopone il candidato odierno ricorrente a dei quiz con risposta multipla dove o non sono corrette nessuna delle risposte oppure è ritenuta corretta la risposta sbagliata rispetto a quella corretta indicata tra quelle possibili e comunque non caratterizzate da chiarezza bensì dalla estrema ambiguità ; criterio questo incompatibile con la mansione da svolgere ed il grado culturale richiesto rispetto alla manualità pratiche del profilo di assunzione all'impiego; Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.*

## IN DIRITTO

**Preliminarmente,**

### **I. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER OMESSA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI**

Il ricorso proposto dal sig. Visalli è manifestamente inammissibile atteso che il ricorrente non ha effettuato la notifica alla sig.ra Allone Giacomina, inserita al numero 24 della graduatoria, la quale sarebbe da considerarsi esclusa dall'elenco degli idonei nel caso in cui il ricorso del sig. Visalli – sia pure astrattamente - dovesse trovare accoglimento.

Proprio per tale motivo il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio non può che ritenersi palesemente inammissibile, in quanto non risulta notificato al controinteressato qualificato, facilmente individuabile dalla graduatoria finale approvata dalla società, nell'ambito della quale risultano riportati tutti i dati utili ad identificare il luogo in cui effettuare la notifica (nome, cognome, data e luogo di nascita).



Al riguardo si fa presente che questa difesa, partendo dai medesimi dati e facendo accesso agli elenchi messi a disposizione degli avvocati sul sito dell'Anagrafe della popolazione residente, è riuscita immediatamente ad individuare e scaricare il certificato di residenza della sig.ra Allone Giacomina, al pari di quanto avrebbe potuto fare anche il sig. Visalli (cfr. all. \*\*).

Questi principi trovano la loro fonte normativa all'art. 41, comma secondo, c.p.a. secondo cui *“Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”*.

Deve condividersi, in tal senso, la motivazione del decreto monocratico n. 673/2023 di Codesto T.A.R., reso in fattispecie analoga, secondo la quale *“il ricorso deve ritenersi inammissibile nel caso in cui non sia stato ritualmente e tempestivamente notificato ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale di legge “... non essendo consentito al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio in tale ipotesi, né di disporre l'intervento iussu iudicis, non potendo supplirsi ad errori, omissioni o carenze del ricorrente”* (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV – 5/5/2023 n. 2776; T.A.R. Lazio Roma, sez. I-bis – 25/11/2023 n. 17585; Consiglio di Stato, sez. VII – 17/4/2023 n. 3847).

Al riguardo, l'errore commesso dal ricorrente non può, pertanto, ritenersi sanato dalla richiesta fatta al Tribunale di procedere alla notifica per pubblici proclami atteso che ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. tale tipo di notificazione è ammessa soltanto *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

Nel caso di specie non ricorreva il requisito della *“particolare difficoltà”* che avrebbe giustificato tale forma di notificazione avente carattere eventuale e, soprattutto, residuale, non potendo assurgere a mezzo di notifica ordinario, parificabile o, come vorrebbe il ricorrente, sostituibile ai mezzi ordinari.

In ragione di quanto sopra si chiede di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto con tutte le conseguenze di rito.

o o o

## **II. INAMMISSIBILITÀ del ricorso per incompatibilità fra la tutela ex art. 700 c.p.c. e la richiesta di un provvedimento costitutivo ex art. 2932 c.c**

In ogni caso, è opportuno rilevare come nel caso di specie, il petitum finalizzato ad ottenere un provvedimento costitutivo di un rapporto di lavoro risulta strutturalmente



incompatibile alla tutela cautelare attivata (la tutela contenuta nell'art. 2932 c.c. costituisce petitum di merito nella fattispecie in esame).

Infatti la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro ex art. 2932 non è compatibile con le caratteristiche e le funzioni proprie della tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c., con la conseguenza che il ricorso deve essere rigettato, in quanto «[...] *la tutela cautelare ex art. 700 deve ritenersi ammissibile solo in presenza di diritti perfetti preesistenti alla stessa pronuncia richiesta in sede giudiziale, posto che il provvedimento cautelare non deve alterare in alcun modo il momento operativo della pronuncia di merito; ragion per cui le sentenze costitutive non sono suscettibili di tutela urgente, proprio perché si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotto con la sentenza costitutiva, laddove il disposto dell'art. 700 c.p.c. presuppone l'attualità del diritto cautelando* (cfr., ex multis, Cass, sez. I, ord. n. 24939/2019, Tribunale Cuneo, 19/04/2012, Tribunale Latina sez. II, 30/03/2010).» (v. Trib. di Locri, sezione lavoro, ord. del 19 gennaio 2023 emessa nell'ambito del procedimento recante RG 2566/2022).

Ed ancora: «*va esclusa l'ammissibilità della tutela cautelare preordinata ad una pronuncia di merito dichiarativa dell'obbligo di assunzione o di una condanna costitutiva del rapporto di lavoro ex art 2932 c.c., non solo poiché la tutela urgente presuppone diritti perfetti preesistenti alla stessa pronuncia richiesta al Giudice, ma anche perché il provvedimento cautelare non deve alterare in alcun modo il momento operativo della pronuncia di merito [...] le sentenze costitutive non sono quindi suscettibili di tutela urgente, proprio perché si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotto con la sentenza costitutiva, laddove il disposto dell'art. 700 c.p.c. presuppone l'attualità del diritto cautelando [...] Ed invero, l'obbligo del datore di lavoro di assunzione non è suscettibile di esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 c.c.*» (Trib. Bari, 9 giugno 2008).

Nel caso di specie, non vi è alcun dubbio in ordine alla natura della richiesta di una pronuncia al diritto all'assunzione, la quale ha evidentemente natura costitutiva essendo diretta alla costituzione di un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 2932 c.c..

o o o

*Nel merito,*

### **III. INFONDATEZZA delle censure**

#### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROVA DI RESISTENZA**

Il ricorso proposto dal sig. Visalli è altresì infondato nel merito.

Con il ricorso proposto il ricorrente lamenta, nell'ordine, l'errata formulazione delle domande n. 1, n. 2, n. 15, n. 38, n. 43 e n. 47, trattandosi a suo dire di quesiti fuorvianti e/o che contenevano l'indicazione di più risposte corrette.



Nonostante le censure proposte, in nessuna delle 17 pagine in cui si articola il ricorso viene riportata con esattezza l'indicazione delle risposte che lo stesso avrebbe fornito alle presunte domande fuorvianti sottoposte dalla MSBC in fase di selezione.

**Nonostante l'omessa indicazione - presumibilmente voluta e non affatto casuale** – dall'allegato denominato “*visalli prova scritta*” depositato dal ricorrente è facilmente desumibile la risposta fornita dal ricorrente alle domande oggi in contestazione.

Di seguito, pertanto, verrà svolta un'analisi critica dei singoli quesiti che secondo la difesa di parte ricorrente dovrebbero condurre ad una riformulazione della graduatoria approvata dalla società.

#### **CON RIFERIMENTO AL QUESITO N. 2**

Il quesito n. 2 della prova scritta sottoposta al sig. Visalli riportava la seguente domanda: “**secondo il codice della strada un dosso è un raccordo**”:

**A. Convesso**

**B. Concavo** (risposta del sig. Visalli)

**C. Concavo o convesso, a seconda delle circostanze.**

Secondo il ricorrente la formulazione della domanda è errata in quanto il dosso - a suo dire - non sarebbe un raccordo.

Per smentire l'assunto del ricorrente, è sufficiente richiamare l'art. 3 del D.Lgs. 285/1992 (cd. Codice della strada) che sul punto così dispone: “*ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati [...] **RACCORDO CONVESSO (DOSSO):** raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso*”.

Secondo il codice della strada, dunque, non solo il dosso è un raccordo, ma per di più lo stesso è un raccordo convesso che si distingue dal “**RACCORDO CONCAVO (CUNETTA):** raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo”.

Visto quanto sopra, poiché il sig. Visalli ha barrando la risposta b), è da considerarsi priva di pregio l'eccezione formulata dal ricorrente, atteso che è fuori discussione che la risposta data dallo stesso sia da ritenersi radicalmente errata.

o o o

#### **CON RIFERIMENTO AL QUESITO N. 15**



Il quesito n. 15 della prova scritta sottoposta al sig. Visalli riportava la seguente domanda:  
*“ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 165/2001, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni?”*:

- A. Ha personalità giuridica di diritto pubblico;**
- B. È uno dei tre organismi privati preposti alla negoziazione nel pubblico impiego;**
- C. Ha la rappresentanza legale delle sole pubbliche amministrazioni locali in sede di contrattazione collettiva nazionale (risposta del sig. Visalli).**

Secondo il ricorrente la formulazione della domanda è errata in quanto l’ARAN, oltre ad essere un soggetto dotato di personalità giuridica, è anche uno *“dei tre organismi preposti alla negoziazione nel pubblico impiego in sede di rinnovo contrattuale anche delle amministrazioni locali e non solo”* (cfr. pagina 6 del ricorso Visalli).

Anche in questo caso, le eccezioni sollevate dal ricorrente si rivelano manifestamente infondate.

L’art. 46, comma 10, del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, definisce l’ARAN come un **soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico**, confermando così le indicazioni contenute nella risposta A.

Vista la personalità di diritto pubblico, l’Aran non può in alcun modo definirsi *“uno dei tre organismi **PRIVATI**” preposti alla negoziazione nel pubblico impiego*”. La risposta indicata *sub B*) quindi è da ritenersi certamente errata atteso che l’Aran non può in alcun modo definirsi un **organismo privato**.

Anche la risposta indicata *sub C*) è errata poiché con la stessa si dice che l’Aran ha la rappresentanza **DELLE SOLE** pubbliche amministrazioni locali, circostanza ovviamente non vera e ampiamente smentita dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui le pubbliche amministrazioni sono **TUTTE** legalmente rappresentate dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN.

o o o

#### **CON RIFERIMENTO AL QUESITO N. 38**

Il quesito n. 38 della prova scritta sottoposta al sig. Visalli riportava la seguente domanda:  
*“In base al d.lgs. 152/2006 e s.m.i., affinché una sostanza sia considerata sottoprodotto e non rifiuto, è necessario, tra l’altro che si sia verificata una delle seguenti condizioni. Quali?”*

- A. La sostanza sia idonea al compostaggio (risposta del sig. Visalli);**
- B. La sostanza possa essere utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;**
- C. La sostanza possa essere combusta per utilizzare l’energia liberata dal processo.**



Secondo il ricorrente la formulazione della domanda indurrebbe a ritenere corretta, oltre alla risposta *sub B*), anche la risposta indicata *sub C*) in considerazione del fatto che “*se una sostanza può essere utilizzata come combustibile per produrre energia senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale allora può essere considerata un sottoprodotto ancorché un rifiuto*”.

Nonostante si faccia veramente fatica a comprendere il ragionamento fatto dal ricorrente, si ritiene opportuno non soffermarsi sul punto, riportando l'attenzione su quello che è il vero fulcro della questione.

Come indicato sopra, infatti, la risposta corretta è quella indicata *sub B*), mentre il sig. Visalli ha barrato quella indicata *sub A*).

Nonostante ciò, il ricorrente lamenta che anche la risposta indicata *sub C*) sia da ritenersi corretta, dimenticando, tuttavia, che lo stesso ha scelto una risposta diversa (quella *sub A*) che a prescindere dal ragionamento proposto è, comunque, da considerarsi radicalmente errata.

Visto quanto sopra, con riferimento al quesito in esame, ricorre una evidente carenza di interesse in capo al ricorrente poiché, anche nel caso in cui dovesse accertarsi la correttezza della risposta indicata *sub C*), la situazione di quest'ultimo non sarebbe destinata a mutare.

Difatti, si rende applicabile al caso di specie quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui va attribuito un punteggio pari a 0 e/p un punteggio negativo in caso di questionario a risposta multipla che prevede non una, bensì due risposte corrette, dinanzi alle quali il ricorrente abbia comunque barrato la risposta che è da considerarsi inequivocabilmente sbagliata (cfr. TAR Lazio sent. n. 13111/2023, n. 2256/2023, n. 11571/2020, n. 4117/2020, n. 14267/2019).

o o o

#### **CON RIFERIMENTO AL QUESITO N. 43**

Il quesito n. 43 della prova scritta sottoposta al sig. Visalli riportava la seguente domanda: “*nelle strade urbane a senso unico di marcia, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata?*”

- A. Sì, purché rimanga spazio sufficiente al transito dei motocicli;**
- B. No mai** (risposta del sig. Visalli);
- C. Sì, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.**

Secondo il ricorrente la formulazione della risposta indicata *sub C*) non può dirsi pienamente corretta poiché - a suo dire - la sosta a sinistra sarebbe consentita “*a condizione che vi sia l'opportuna segnaletica che stabilisca la sosta a sinistra*”.



Per smentire l'assunto del ricorrente è sufficiente richiamare l'art. 157, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 (cd. Codice della strada) secondo cui *“nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza”*.

La lettura del dettato normativo toglie ogni dubbio su quella che possa essere definita l'unica risposta corretta.

La disposizione in commento, diversamente da quanto arbitrariamente sostenuto dal ricorrente, consente la sosta degli autoveicoli sul lato sinistro della carreggiata a prescindere dalla presenza di qualsivoglia segnaletica, richiedendo esclusivamente il rispetto delle condizioni individuate dalla stessa.

Dunque, affinché sia possibile sostare sul lato sinistro di una strada a senso unico non è affatto necessaria la presenza di *“un'opportuna segnaletica che stabilisca la sosta a sinistra”*.

Chiarito ciò, si fa comunque notare che il ricorrente, al momento della prova, ha fornito la risposta indicata *sub B)* che è da considerarsi radicalmente errata, poiché diametralmente opposta a quello che è il dettato normativo.

o o o

#### **CON RIFERIMENTO AL QUESITO N. 47**

Il quesito n. 47 della prova scritta sottoposta al sig. Visalli riportava la seguente domanda: *“i regali e le altre utilità ricevuti da un dipendente della Pubblica Amministrazione fuori dai casi consentiti dall'art. 4 del d.p.r. 62/2013 sono immediatamente”*:

- A. Confiscati dall'Amministrazione** (risposta del sig. Visalli);
- B. Messi a disposizione dell'Amministrazione, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti;**
- C. Utilizzati dal dipendente a cui siano pervenuti.**

Secondo il ricorrente, nel caso posto dalla domanda, i regali e le altre utilità ricevuti da un dipendente della Pubblica Amministrazione fuori dai casi consentiti dall'art. 4 del d.p.r. 62/2013 *“comunque sono provento di reato e dunque vanno confiscati a seguito del relativo procedimento”*.

Anche in questo caso si fa veramente fatica a comprendere il ragionamento del ricorrente. Non può assolutamente condividersi l'assunto secondo cui i regali e le altre utilità ricevuti da un dipendente della Pubblica Amministrazione fuori dai casi consentiti dall'art. 4 del d.p.r. 62/2013 *“comunque sono provento di reato e dunque vanno confiscati a seguito del relativo procedimento”*.

A smentire la ricostruzione del ricorrente è lo stesso art. 4 del d.p.r. 62/2013 che al comma 2 prevede che *“in ogni caso, INDIPENDENTEMENTE DALLA*



**CIRCOSTANZA CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO**, *il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità*”.

La precisazione contenuta al comma 2 dimostra chiaramente che non tutti i regali o le altre utilità ricevuti da un dipendente possano essere considerati *ipso iure* provento di reato così come vorrebbe lasciare intendere il ricorrente.

In virtù di quanto detto, anche le eccezioni sollevate in riferimento al quesito n. 47 si rivelano infondate e come tali inidonee a sortire alcun effetto ai fini della graduatoria impugnata.

\*

In ragione di quanto sopra detto, non può affatto dirsi che il sig. Visalli abbia totalizzato un punteggio pari a 35,03, apparendo del tutto pretestuosa la ricostruzione operata dal ricorrente che vedrebbe quest'ultimo collocarsi alla posizione n. 13 della graduatoria.

Questa circostanza rende il ricorso proposto dal sig. Visalli carente in punto di interesse, atteso che per ritenere sussistente l'interesse a ricorrere è necessario dimostrare l'utilità che il ricorrente trarrebbe nell'ipotesi esito favorevole del giudizio (principio della c.d. “prova di resistenza”).

Sul punto basti osservare la più aggiornata giurisprudenza, secondo cui *“come noto, in presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come legittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso. Di conseguenza, con riferimento alla impugnazione dei risultati del concorso, deve escludersi che possano essere prese in considerazione le censure, qualora risulti, in modo inconfutabile che, in caso di accoglimento, il ricorrente non riuscirebbe ad ottenere una posizione utile in graduatoria”* (cfr. Tar Campania, Sez. VIII, n. 1154/09).

Ne discende ad un tempo tanto l'infondatezza quanto l'inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente.

o o o

## **INESISTENZA DEI REQUISITI CAUTELARI**

### *INSUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA*

La lettura del ricorso permette di evidenziare come non sussista, nella fattispecie, il requisito del *periculum in mora*, la cui verifica, per la verità, è logicamente preliminare, atteso che, soltanto ove in concreto si accertino l'imminenza e l'irreparabilità del pregiudizio affermato, avrà un senso focalizzare l'indagine sulla eventuale esistenza del presunto diritto soggettivo posto a fondamento della richiesta di tutela in via d'urgenza.



**Controparte non ha minimamente allegato, né provato,** la ricorrenza del requisito del *periculum* che, unitamente al *fumus*, dovrebbe fondare l'eventuale concessione della misura cautelare richiesta.

**Senza rischio di smentita:**

- **IN PRIMO LUOGO**, nel ricorso, il ricorrente neanche definisce la propria posizione economica e, dunque, il motivo per cui il Giudice dovrebbe concedere una tutela accelerata.

Lo stesso, dunque, con molta probabilità, produce reddito, ha un'occupazione e dunque non necessita di alcuna tutela cautelare.

- **IN SECONDO LUOGO**, non ha prodotto alcuna documentazione reddituale personale o familiare in grado di far comprendere il motivo per cui ritiene di meritare la tutela dell'art. 700 c.p.c..

**Tale circostanza, di per se, esclude l'accesso alla tutela cautelare stante che:** *La tutela cautelare rimane astrattamente accessibile, tuttavia il suo spazio di operatività è fortemente ridotto, solo un'“urgenza qualificata” tale, cioè, da non poter attendere neppure i ristretti tempi necessari all'emanazione dell'ordinanza ex art. 1, comma 51, Legge n. 92 del 2012, giustifica la tutela ex art. 700 c.p.c. Tale periculum in mora sussiste solo nelle ipotesi eccezionali in cui gli interessi sono sottoposti ad un pregiudizio la cui gravità ed irreparabilità aumenta più che proporzionalmente col crescere del ritardo della tutela invocata e necessitano, perciò, di una protezione immediata che i tempi, ancorché brevi, imposti dal rito Fornero non potrebbero garantire. La linea di demarcazione tra rito, Fornero e rito cautelare, che ha sempre carattere residuale, è costituita dalla sussistenza di un pericolo di un danno irreparabile così imminente da non poter consentire l'attesa dei tempi comunque ristretti previsti per la trattazione del rito speciale. (Nel caso di specie la liquidazione del TFR e la presenza di un altro reddito familiare, non consentono di ravvisare l'urgenza qualificata quale condizione per l'accesso alla tutela cautelare)* [Tribunale di Spoleto, Sez. civile, Decreto 29 gennaio 2016, n. 203]

**Inoltre:**

- Le dedotte “ripercussioni sullo status psicofisico”, altro non sono che mere labiali deduzioni, su cui è apprezzabile esclusivamente l'assoluta indimostrazione e connessa impossibilità di verifica.
- Risulta inammissibile la dedotta tutela “costitutiva” del rapporto di lavoro, in quanto il Ricorrente – che non ha prodotto alcun documento – richiede al Giudice (tramite un atto di fede documentale??) una integrale tutela demolitoria degli atti impugnati che, però, appartengono a una fase meritoria certamente sottratta al procedimento cautelare.

o o o



Il ricorrente, difatti, con la totale indimostrazione del diritto dedotto in causa, mira ad accedere a una tutela giuridica che è stata ampiamente sconfessata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ossia quella del *periculum in re ipsa*.

Si tratta, in particolare, di quella teoria giuridica secondo cui il *periculum in mora* non necessita di dimostrazione, per il fatto stesso che si assuma in lesione di un potenziale diritto dell'istante.

Il ricorso all'azione cautelare, al contrario, com'è noto, è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni e dalla loro coesistenza:

- a. *difetto di un tipico e particolare provvedimento predisposto dalla legge;*
- b. *probabilità dell'esistenza del diritto per la cui tutela il provvedimento cautelare è richiesto;*
- c. *prevedibilità che, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, si possa subire un pregiudizio imminente ed irreparabile.*

Ne consegue che il presente procedimento può avere come oggetto esclusivamente la verifica da parte del Giudicante della congiunta sussistenza dei predetti requisiti, potendo tutti i fatti che esulano da tale indagine venire valutati in seno all'eventuale giudizio di merito da instaurarsi a cura del ricorrente: ciò considerato **deve ritenersi insussistente il *periculum in mora*** quando esso, oltre a non essere documentato, come nel nostro caso, si appalesi, comunque del tutto eventuale e non connotato dalla gravità, dalla irreversibilità e dalla irreparabilità.

- Peraltro la tesi esposta in ricorso, secondo cui il completamento della fase di selezione già avviata, se ultimata, comporterebbe la definitiva perdita del diritto dei Ricorrenti, è anche giuridicamente errata, con la conseguenza che non sussiste neanche il “rischio irreparabile” inteso in senso giuridico, dacché, in ogni caso, l'eventuale riconoscimento tardivo – e all'esito del processo di merito - sarebbe comunque tutelato e ristorabile per equivalente.
- È evidente che una tesi differente comporterebbe il rischio di una progressiva attenuazione della verifica del *periculum in mora* e della corrispondente espansione dell'esame sul tutelando diritto, con la conseguenza che il *fumus boni iuris* diventa “*il momento centrale della motivazione, ovvero il criterio che presiede alla concessione od al diniego dell'anticipazione*”, ponendosi in contrasto con la struttura e la funzione della tutela cautelare atipica.
- In ultimo, le tesi sulla fase di “validazione” del test non sono neanche espresse in modo chiaro e intellegibile, non comprendendosi (a maggior ragione in questa fase cautelare) quali censure vengano sollevate in merito alla fase concorsuale.

Sul piano sistematico ciò avrebbe l'effetto di determinare la progressiva assimilazione della tutela d'urgenza alla pronuncia di merito, risolvendosi in una decisione di merito anticipata.



La giurisprudenza ha costantemente affermato che: *“costituisce ius receptum quello secondo cui il periculum in mora, quale autonomo presupposto dal fumus boni iuris per la concessione del rimedio cautelare d'urgenza, non possa ritenersi sussistente in re ipsa, ma debba fondarsi su elementi concreti che incombe alla parte ricorrente allegare e provare. Ne discende la necessità di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali e dal giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza”* (Tribunale Mantova Sez. lavoro, 26/06/2020) *“Affinchè l'Autorità giudiziaria possa concedere un provvedimento cautelare, la parte istante ha l'onere di dimostrare l'esistenza del periculum in mora – che giammai può considerarsi in re ipsa - oltre che del fumus boni iuris. (Tribunale Taranto Ord., 01/08/2019) “Poiché l'art. 700 c.p.c. ha la funzione di garantire la fruttuosità dell'azione di merito, ovvero dell'azione ordinaria, è preliminare che il giudice proceda ad una valutazione, seppur sommaria del fumus boni iuris. Per quanto attiene al c.d. periculum in mora, va sottolineato che esso deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possono determinare l'insoddisfazione del diritto. Il predetto requisito non può che consistere in un pericolo attuale, che trovi il proprio substrato nella realtà, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, non essendo possibile concedere un provvedimento d'urgenza soltanto sulla base di valutazioni soggettive del postulante (vani timoris, iusta excusatio non est). In buona sostanza, il periculum non può che consistere in un'indagine di fatto, tanto che la stessa si sottrae al sindacato di legittimità, circa l'urgenza di ottenere il provvedimento e circa la prova di tale urgenza”*. (Tribunale Cassino Sez. lavoro, 27/05/2016). *“In materia di licenziamento il periculum che giustifica il ricorso alla tutela cautelare per ottenere la reintegra nel posto di lavoro si verifica per effetto della improvvisa cessazione dei mezzi di sostentamento del lavoratore, che subirebbe un grave pregiudizio nell'attesa della definizione del giudizio di merito relativo alla legittimità del licenziamento; pregiudizio che non verrebbe risarcito neppure dalla tutela offerta in regime di stabilità reale. Tuttavia l'irreparabilità del danno non può ritenersi in re ipsa, nel fatto della perdita del posto di lavoro, ma deve costituire oggetto di specifica e puntuale allegazione e dimostrazione da parte del ricorrente con riferimento alla sua situazione economica, personale e familiare e/o alla compromissione del suo equilibrio psico-fisico.”* (Tribunale Tempio Pausania Sez. lavoro Ord., 14/04/2011). *“Abbandonata ormai da tempo la impostazione secondo cui, allorquando il lavoratore licenziato ricavi dalla retribuzione lavorativa l'unica fonte di sostentamento per sé e famiglia, il "periculum in mora" sussisterebbe in re ipsa, dovendo di conseguenza il giudice vagliare unicamente la sussistenza del requisito del "fumus boni iuris", il giudice deve verificare di volta in volta, caso per caso, se sussista il fondato motivo per il ricorrente di temere che durante il tempo necessario per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.”* (Tribunale Lamezia Terme Ord., 03/12/2009) *“Il "periculum in mora" non deve ritenersi "in re ipsa" neppure di fronte a vicende tanto rilevanti quale è un licenziamento”* (Tribunale Milano Ord.,



25/09/2007 in Lavoro nella Giur., 2008, 4, 403). “La costante giurisprudenza di legittimità e di merito, al fine di evitare il rischio, che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria, nei confronti del processo del lavoro, per sua natura rapido, ritiene che sia necessario un accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali, a cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza. In merito ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è onere del ricorrente di fornire la prova in ordine alla situazione di vulnus alla vita familiare e di relazione temibile nell'arco della durata del giudizio ordinario. Inoltre è preferibile perché più conforme alla ratio dell'art. 700 c.p.c., l'orientamento secondo cui deve escludersi che in caso di licenziamento illegittimo il "periculum in mora" sussista "in re ipsa". (Tribunale Milano, 08/12/2007 in Lavoro nella Giur., 2008, 5, 536) “In tema di tutela cautelare, non è esclusa in linea di principio l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c. anche alle controversie di lavoro, ma il ricorrente, che lamenti un danno da stress o un danno professionale che potrebbe subire nelle more del giudizio di merito, è sempre tenuto a fornire la prova in concreto di tale "periculum in mora", oltre che del requisito del "fumus boni iuris"; pertanto, la mera astratta prospettazione dei suddetti pregiudizi, non suffragata da prove, comporta il rigetto del ricorso.” (Tribunale Roma, 24/01/2008 in Corriere del Merito, 2008, 5, 541). “Poiché l'art. 700 c.p.c. ha la funzione di garantire la fruttuosità dell'azione di merito, ovvero dell'azione ordinaria, è preliminare che il giudice proceda ad una valutazione, seppur sommaria del fumus boni iuris. Per quanto attiene al c.d. periculum in mora, va sottolineato che esso deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possono determinare l'insoddisfazione del diritto. Il predetto requisito non può che consistere in un pericolo attuale, che trovi il proprio substrato nella realtà, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, non essendo possibile concedere un provvedimento d'urgenza soltanto sulla base di valutazioni soggettive del postulante (vani timoris, iusta excusatio non est). In buona sostanza, il periculum non può che consistere in un'indagine di fatto, tanto che la stessa si sottrae al sindacato di legittimità, circa l'urgenza di ottenere il provvedimento e circa la prova di tale urgenza.” (Tribunale Cassino Sez. lavoro, 27/05/2016)

Nel caso di specie, il Ricorrente, non ha dimostrato l'esistenza di un pericolo grave e irreparabile o l'esistenza di un vero danno, lamentando semplicemente un'esclusione che però è ancorata al rispetto di una normativa (assuntiva) nazionale.

**La conseguenza è che il ricorso, carente dell'anzidetto requisito, dovrà esser rigettato.**

o o o

#### INSUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS

**La MSBC S.p.a. per evitare di ritrascrivere quanto già sopra esposto, si riporta a tutte le specifiche deduzioni con cui ha chiarito l'assoluta insussistenza del diritto all'assunzione, in tutti i profili previsti.**



o o o

Per tutto quanto sopra esposto, il Tribunale di Messina

**VOGLIA**

**Rigettare l'istanza cautelare.**

**Con vittoria di spese.**

Si produce la documentazione come da separato indice.

Avv. Carmelo Neri

Avv. Nicolò Vella



**Avv. SALVATORE CARROCCIO**  
**Avv. SALVATORE LINCON**  
Via Università, 16 - 98122 Messina  
Fax. 0909581569 - 090712992

**TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO**

**Proc. n. 5645/2023 Rg – ud. 08.052024**

**Memoria di costituzione e risposta**

Nell'interesse della signora **Allone Giacomina** nata a Messina il 16.09.1993 ed ivi residente in Via Citaro 1, Larderia Superiore, cod. fis. LLNGCM93P56F158E, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Salvatore Carroccio, con studio in Messina, Via Adolfo Celi n. 70 e 88 Contesse (C.F. CRRSVT67T06F158B - PEC avv.salvatorecarroccio@puntopec.it – FAX 090635133) e dall'avv. Salvatore Lincon del Foro di Messina, (C.F. LNCSVT68L08F158O - PEC [s.lincon@pec.giuffre.it](mailto:s.lincon@pec.giuffre.it) – Fax 0909581569), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Messina, Via Università n. 16, giusta procura rilasciata in foglio separato parte integrante del presente atto. Si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni agli indirizzi pec di seguito indicati:

avvsalvatorecarroccio@puntopec.it - [s.lincon@pec.giuffre.it](mailto:s.lincon@pec.giuffre.it) e/o al Fax. 0909581569, controinteressato

**c o n t r o**

**Visalli Carmelo** nato a Messina il 23.07.1978, residente in Messina, Via 40 D Valle degli Angeli, (C.F. VSLCML78L23F158A) rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Alessi, ricorrente

**e nei confronti di**

**Messinaservizi Bene Comune spa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente

**PREMESSO**

Con ricorso d'urgenza ex art. 700 cpc recante istanza cautelare il sig. Visalli Carmelo ha chiesto *"...previa tutela cautelare, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati, come indicati in epigrafe, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o*



*comunque connessi collocando il ricorrente al posto 13<sup>a</sup> della graduatoria finale previo riconoscimento dei cinque punti per le risposte esatte rispetto a quelle errate del quiz e tolta la relativa penalizzazione totalizzando punti 35,03; nel merito accertare e dichiarare la nullità del bando di concorso nella parte in cui senza alcuna preventiva valutazione sottopone il candidato odierno ricorrente a dei quiz con risposta multipla dove o non sono corrette nessuna delle risposte oppure è ritenuta corretta la risposta sbagliata rispetto a quella indicata tra quelle possibili e comunque non caratterizzate da chiarezza bensì dall'ambiguità; criterio questo incompatibile con la mansione da svolgere ed il grado culturale rispetto alla manualità pratiche del profilo di assunzione all'impiego... In via istruttoria disporsi una C.T.U. per acclarare l'erroneità dedotta in premessa a riprova del fatto che serva un soggetto terzo ed imparziale che si esprima sulla correttezza delle domande somministrate ai candidati".*

Nello specifico, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della Graduatoria finale del Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 24 operatori, livello J CCNL UTILITALIA per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti del Comune di Messina a tempo pieno e indeterminato, pubblicata sul sito web in data 23 ottobre 2023, nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi.

Ha dedotto di aver partecipato alle prove del concorso, sottoponendosi al test a risposta multipla, con esito 25,38, nonché alla prova scritta che includeva 48 risposte, di cui tre con riserva, asserendo di aver risposto erroneamente a 14 risposte, omettendone una.

Come sostenuto dal ricorrente, in data 06.10.2023 era approvata la graduatoria, nella quale il medesimo otteneva un punteggio complessivo di 28,38, con conseguente collocazione al n. 206 della graduatoria; successivamente, in data 21.10.2023, dopo la sua riformulazione, in posizione 236 con punteggio 25,38.



## Diritto

### **. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva della signora Allone Giacoma**

La signora Allone, senza entrare nel merito della vicenda, sul quale sarà cura dell'Amministrazione resistente controdedurre, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, domandando, pertanto l'estromissione dal presente giudizio.

Preliminarmente, va evidenziato, che il ricorso è stato notificato alla signora Allone, sul presupposto erroneo che la medesima occupi la posizione n. 24 della graduatoria finale.

Tale assunto non è conforme al vero, ritenuto che la graduatoria è stata nuovamente riformulata (All. 1).

Ed invero, in data 07.02.2024 è stata pubblicata la graduatoria definitiva intermedia per l'avviso di selezione per i servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel Comune di Messina, con i nominativi dei partecipanti dopo l'esito delle verifiche dei requisiti di ammissione e sui titoli oggetto di autodichiarazione.

Orbene, come è dato trarre dalla disamina di detta graduatoria, la signora Allone occupa attualmente la posizione n. 20, di talché la stessa, sulla scorta della situazione di fatto e di diritto sulla quale dovrebbe incidere il provvedimento amministrativo, non può essere individuata correttamente quale soggetto controinteressato.

Ed invero, per integrare la nozione di controinteressati occorrono due elementi: il primo di carattere formale (devono essere individuati o facilmente individuabili dall'atto impugnato), ed il secondo di carattere sostanziale (deve affiorare un interesse qualificato al mantenimento del provvedimento impugnato).

La figura del controinteressato in senso formale ricorre soltanto nel caso in cui l'atto impugnato si riferisca direttamente ed immediatamente a soggetti, singolarmente individuabili, che, per effetto dell'atto, abbiano



già acquisito una posizione giuridica di vantaggio e, dunque, nell'ipotesi di atto generale, ove l'impugnazione sopravvenga allorché l'atto abbia già avuto applicazione.

Sotto il profilo sostanziale, possono essere considerati controinteressati ai fini della notifica del ricorso coloro che dal provvedimento impugnato abbiano acquistato una posizione giuridica di vantaggio in via immediata, nel senso che l'attribuzione di quella posizione giuridica di vantaggio costituisce, in tutto o in parte, funzione dell'atto e che, per effetto del suo annullamento, costoro si troverebbero privati di quella posizione.

Nel caso di specie, non ricorre la simultanea presenza dei due elementi, secondo l'ormai consolidata ricostruzione giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11.7.2001 n. 3895; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 16.4.2009 n. 1983; TAR Piemonte, Sez. II, 3.6.2008 n. 1254; TAR Lazio Roma, Sez. I, 21.4.2008 n. 3342) per un duplice ordine di ragioni.

In primis, perché, come sopra affermato, la signora Allone è ventesima con un punteggio di 36,69 e non subirebbe comunque pregiudizio dall'eventuale attribuzione del punteggio reclamato dal ricorrente (35,03); in secondo luogo, va detto che l'odierna deducente, come è facilmente desumibile, avrebbe comunque un punteggio superiore a quello del sig. Visalli e, pertanto, quest'ultimo non occuperebbe una posizione utile, ai fini dell'eventuale assunzione, in danno della deducente.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto e dedotto, ritenuto quant'altro in fatto e diritto da far valere nel corso del presente giudizio la signora Allone Giacomina, come sopra rappresentata e difesa, respinta ogni contraria istanza eccezione o difesa, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

1) Per le causali di cui in narrativa, accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della signora Allone Giacomina.



2) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Messina 06.05.2024

avv. Salvatore Carroccio

avv. Salvatore Lincon

**Si depositano telematicamente i seguenti documenti:**

1. Ricorso notificato in data 20.04.2024;
2. Graduatoria definitiva intermedia per l'avviso di selezione per i servizi di raccolta e spazzamento rifiuti nel Comune di Messina.

Messina 06.05.2024

avv. Salvatore Carroccio

avv. Salvatore Lincon





**TRIBUNALE DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

R.G. n. 5645/2023

Successivamente oggi 22/05/2024 avanti al Giudice del Lavoro, Dott. Graziella Bellino sono presenti per VISALLI CARMELO l'avv. Filippo Alessi ed il ricorrente personalmente e per Messinaservizi Bene Comune spa l'avv. Alessandro Ardiri in sostituzione degli avvocati Carmelo Neri e Nicolò Vella e per Allone Giacomina l'avv. Salvatore Carroccio anche in sostituzione dell'avv. Salvatore Lincon .

L'avv. Carroccio evidenzia che alla luce della graduatoria definitiva la Allone occupa la 20 posizione e che pertanto la stessa non riveste la qualifica di controinteressato poiché i posti utili sono 24.. L'avv. Carroccio insiste nell'estromissione della Allone con condanna alle spese a chi di ragione.

L'avv. Ardiri precisa che al momento della richiesta di integrazione del contraddittorio la Allone occupava la posizione n. 24 della graduatoria provvisoria e che solo con la graduatoria intermedia è sopraavanzata nella posizione n. 20.

L'avv. Alessi fa presente di aver dato esecuzione all'ordine giudiziale di chiamata in causa dell'Allone Giacomo su eccezione formulata dalla Messinaservizi spa.

L'avv. Alessi evidenzia che la graduatoria ha una durata triennale e che in caso di scorrimento della graduatoria il ricorrente verrebbe assunto.

L'avv. Ardiri precisa che anche con l'attribuzione del punteggio dedotto dal ricorrente pari a 35,03 lo stesso non rientrerebbe nei 24 posti banditi da concorso i cui vincitori sono stati già avviati a lavoro per cui vengono certamente meno le esigenze cautelare.

L'avv. Carroccio insiste in atti e verbali di causa e contesta le eccezioni sollevate dal ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto poiché non può essere precluso alla parte di eccepire il difetto di legittimazione passiva rilevabile anche d'ufficio.

L'avv. Alessi evidenzia che con il punteggio di 35,03 il ricorrente nella graduatorie definitiva rivestirebbe la posizione n. 30.

Il Giudice del Lavoro

Riserva la decisione.

Messina, lì 22/05/2024

Il Giudice del Lavoro  
Dott. ssa Graziella Bellino





**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.5.2024 così provvede:

rilevato che la notifica ex art. 151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati richiesta in ricorso è tardiva,

PQM

rinvia la causa all'udienza del 05/07/2024 onerando parte ricorrente di provvedere alla notifica ex art. 151 c.p.c. entro 15 giorni prima dell'udienza,

dispone che l'udienza del 5.7.2024 sarà sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna, pertanto, alle parti termine perentorio fino al 05/07/2024 per il deposito di note.

Si comunichi.

Messina, 04/06/2024

Il Giudice del lavoro

*Dott.ssa Graziella Bellino*



## RELAZIONE DI NOTIFICA

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA EX ART. 3 BIS DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994, N. 53, ED ART. 55 LEGGE 19 GIUGNO 2009, N. 69 con ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. FILIPPO ALESSI , C.F. LSSFPP60M16F158F iscritto all'Ordine degli Avvocati di Messina, con studio in Messina via Santa Maria del selciato, 4 pec [avvalessi@pec.giuffre.it](mailto:avvalessi@pec.giuffre.it) quale difensore di VISALLI CARMELO NATO A MESSINA IL 23\07\1978 CODICE FISCALE VSLCML78L23F158X per cui si procede alla presente notifica

### NOTIFICO

come allegato al messaggio di posta elettronica certificata, l'originale informatico dell'atto, sottoscritto con firma digitale, dall'indirizzo [avvALESSI@PEC.GIUFFRE.IT](mailto:avvALESSI@PEC.GIUFFRE.IT) , presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde"), all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato e comunque tratto, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, della legge n. 53/1994, dal citato elenco pubblico previsto dal l'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "Reginde") e/o dal Registro PP.AA. e/o dall'indice dei professionisti e delle imprese, brevemente INIPEC consultabile dal sito <http://www.inipec.gov.it>;

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A., con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, P IVA 03459080838, in persona del legale rappresentante pro tempore, ivi trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicato [messinaservizibenecomune@pec.it](mailto:messinaservizibenecomune@pec.it) unitamente alla presente relazione, i seguenti allegati:

- Ricorso ex art. 700 c.p.c.;
- Decreto di fissazione udienza di prima comparizione

- Richiesta di pubblicazione sul sito internet societario per la notifica ex art 151 cpc. in originale informatico firmato digitalmente.

COMPARSA DI COSTITUZIONE DI MESSINASERVIZI BENE COMUNE SPA

COMPARSA DI COSTITUZIONE DEL CONTROINTERESSATO Allone Giacomina

Verbale di udienza del 15\05\2024

Provvedimento del 04 giugno 2024 che ha onerato parte ricorrente di provvedere alla notifica ex art 151 cpc entro 15 giorni prima dell'udienza rinviando al 05\07\2024

#### DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento instaurato innanzi al Tribunale di Messina, sez. lavoro, n. 5645/1/2023 R.G. (Giudice designato dott.ssa Bellino Graziella ).

#### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità di tutti gli atti notificati rispetto all'originale da cui sono stati estratti.

#### PRECISO

che la presente relazione di notifica viene da me sottoscritta con firma digitale e trasmessa con il presente messaggio unitamente alla documentazione indicata.

Messina, 06.06.2024

Avv. Filippo Alessi

Messina, 05 giugno 2024

Spett.le

MESSINA SERVIZI BENE

COMUNE SPA

VIA PEC [messinaservizibenecomune@pec.it](mailto:messinaservizibenecomune@pec.it)

Oggetto: notifica per pubblici proclami nel ricorso proposto da VISALLI CARMELO contro Messina Servizi Bene Comune Spa (Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, n. 5645/1/2023 R.G.)

Il sottoscritto Avv.to ALESSI FILIPPO , procuratore costituito del Sig. VISALLI CARMELO nel giudizio indicato in oggetto, in forza del decreto reso in data 04\06\2024 notificato in data 05\06\2024 dal Giudice del Lavoro, Dott.ssa Graziella Bellino

#### CHIEDE

- la pubblicazione dell'avviso, della copia del ricorso introduttivo, del decreto di comparizione parti della comparsa di costituzione di Messinaservizi e della controinteressata Allone Giacomina del verbale di udienza del 15\05\2024 e del decreto del 04\06\2024 sul sito web di Messina Servizi Bene Comune SPA;

Per gli incumbenti di cui sopra, in allegato alla presente, si inviano con le seguenti modalità:

- gli atti in allegato alla pec;

In conformità all'ordine del Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, si prescrive di:

- non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, e l'avviso:

-curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati, il ricorso, l'ordinanza e l'avviso e i relativi allegati;

- provvedere immediatamente ai detti incumbenti giacché il termine complessivo concesso dal Tribunale è di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e dunque entro la data del 21 Giugno 2024.

Chiede inoltre il rilascio di un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Indicazione dei controinteressati: Tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito pubblicata sul sito di Messina Servizi Bene Comune Spa nonché all'interno della graduatoria raggiungibile tramite il link di Messinaservizi bene comune spa ;

5. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c. è stata autorizzata dalla Sez. Lavoro del Tribunale di Messina con decreto del 04 giugno 2024 ;  
con osservanza

Avv. Filippo Alessi